

Evento online, 1 dicembre 2022

Trust. cosa cambia con la circolare N. 34 del 20.10.22

Il Monitoraggio Fiscale

Michele Saletti – Dottore Commercialista TEP
Founder & Partner

TEMPORA
TAX & LEGAL







IL MONITORAGGIO FISCALE



MONITORAGGIO FISCALE - ambito soggettivo



MONITORAGGIO FISCALE – Il riferimento normativo



«Per effetto della disciplina del cd. monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 i soggetti obbligati sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia».

«Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti o le attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i "titolari effettivi" dei predetti beni».



MONITORAGGIO FISCALE – Il riferimento normativo

L'art. 4 del D.L. n. 167/1990, come successivamente modificato, prevede che:

«Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.»

Richiamo normativa
antiriciclaggio

MONITORAGGIO FISCALE - I titolari effettivi

Per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, *pro tempore* vigente, fino al periodo d'imposta 2016, gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistevano in capo ai «*titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*».

Agenzia delle
Entrate,
Circolare 23
dicembre 2013,
n. 38/E.

Ante IV
Direttiva AML

AdE, «*Pertanto, in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano o distribuiscono fondi, per titolare effettivo si intendeva:*

- 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;*
- 2. se le persone fisiche che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;*
- 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica».*

Estensione ad
istituti assimilati
come ad es.
contratto di
affidamento
fiduciario

FINO AL PERIODO DI IMPOSTA 2016

Evoluzione della disciplina antiriciclaggio

Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

III Direttiva AML

Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio).

IV Direttiva AML

Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che ha recepito la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 maggio 2018 (V Direttiva antiriciclaggio).

V Direttiva AML

Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 195 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (VI Direttiva antiriciclaggio).

VI Direttiva AML



MONITORAGGIO FISCALE – I titolari effettivi

A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2017


La disciplina del monitoraggio fiscale è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Per effetto di tale modifica, dal periodo d'imposta 2017, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che «*siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni*».

Il richiamato articolo 1, comma 2, lettera pp), del d.lgs. n. 231 del 2007 qualifica come titolare effettivo «*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*».

Con riferimento all'individuazione dei criteri di determinazione della “*titolarietà effettiva*” di clienti diversi dalle persone fisiche, l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo non fa esplicito riferimento ai trust (NO COMMA 4).

AMPLIATA
PORTATA
APPLICATIVA



Per i titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, in generale, il comma 1 del citato articolo 20, prevede che il titolare effettivo «*coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo*».



MONITORAGGIO FISCALE – I titolari effettivi nella normativa antiriciclaggio

Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231

Articolo 22

Obblighi del cliente

*«5. I fiduciari di **trust espressi**, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle **relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati».***



Agenzia delle Entrate: 1) risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019; 2) Risposta ad istanza di interpello n. 506 del 30 ottobre 2020.

MONITORAGGIO FISCALE – Circolare n.34/E, alcune precisazioni

- «*Resta fermo che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è **esonero dalla compilazione del quadro RW***».
- «*i chiarimenti già formulati nella circolare n. 38/E del 2013, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un trust e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano **titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito o del patrimonio***».
- «*In dettaglio, i beneficiari di un trust non discrezionale assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, **indicano il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa.***

 *I beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, **come ad esempio il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale** del fondo del trust, hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW **l'ammontare del relativo credito** vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero.*

CRS

*Nell'ipotesi di omessa comunicazione di informazioni **a lui note** al momento della compilazione del Quadro RW e constatate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei propri ordinari poteri di controllo, il beneficiario di trust discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione del quadro RW».*

MONITORAGGIO FISCALE – Circolare n.34/E, alcune precisazioni

- *«Pertanto, deve ritenersi esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all'estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, ovvero nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.*

Analoga esclusione dall'obbligo di monitoraggio fiscale continua a sussistere, anche alla luce della nuova definizione di titolare effettivo, per il trustee, in quanto si ritiene che quest'ultimo amministri i beni segregati nel trust e ne disponga secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.

*Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al trustee, al disponente e al guardiano, **in particolar modo** nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al trust o al beneficiario titolare effettivo. Ciò, anche, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera e nel presupposto che il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso nei termini sopra specificati».*

MONITORAGGIO FISCALE – Circolare n.34/E, alcune precisazioni

TRUST E RW						
TRUST	AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	BENEFICIARI DEL CAPITALE	CHI E' TENUTO A COMPILAZIONE RW PER ASSET ESTERI?			NOTE
			TRUST	BENEFICIARI REDDITO FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA	BENEFICIARI CAPITALE FISCALMENTE RESIDENTI IN ITALIA	
ENC FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA	OPACO	DISCREZIONALE> NON VESTED	X			
ENC FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA	OPACO	FIXED O DISCRETIONARY CON BENEFICIARI VESTED			X	1) DA VERIFICARE SE ATTRIBUITO SOLO PARTE DEL PATRIMONIO; 2) DA VERIFICARE PRESENZA DI <REDDITO> ESTERO DA MONITORARE;
ENC FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA	TRASPARENTE	NON VESTED	X	X		
ENC FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA	TRASPARENTE	FIXED O DISCRETIONARY CON BENEFICIARI VESTED		X	X	DA VERIFICARE SE BENEFICIARI RESIDENTI COPRONO ADEMPIMENTO PER 100% CAPITALE E REDDITO
FISCALMENTE NON RESIDENTE IN ITALIA	OPACO	NON VESTED				
FISCALMENTE NON RESIDENTE IN ITALIA	OPACO	FIXED O DISCRETIONARY CON BENEFICIARI VESTED			X	MONITORO UNICO RIGO CON CONTROLVALORE TRUST FUND/CREDITO
FISCALMENTE NON RESIDENTE IN ITALIA	TRASPARENTE	NON VESTED		X		
FISCALMENTE NON RESIDENTE IN ITALIA	TRASPARENTE	FIXED O DISCRETIONARY CON BENEFICIARI VESTED		X	X	1) BENEFICIARI DI CAPITALE: MONITORO UNICO RIGO CON CONTROLVALORE TRUST FUND 2) BENEFICIARI DEL REDDITO MONITORAGGIO

MONITORAGGIO FISCALE - Circolare n.34/E, alcune precisazioni



Quadro RW Investim. all'estero e/o attività estere di natura finanziaria

Quadro stampato Definitivo

Nuovo Lista Salva Cancella Annulla Inserimento Elem. 1

Definitivo Calcoli manuali

Codice titolo possesso: 1 **4 - altro (altro diritto reale, beneficiario di TRUST, ec.)** Tipo contribuente \ Vedere istruzioni: 2 **2 - contribuente titolare effettivo**

Cod. indiv. bene: 3 **11** **PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O A**

Cod. stato estero: 4 **031** **REGNO UNITO**

Quota possesso: 5 **100,00** Monitoraggio: 20 Criterio determinazione valore: 6

Valore iniziale: 7 **1.000.000** Valore finale: 8 **1.200.000** Valore massimo c/c paesi non collaborativi: 9

Giorni (IVAFE): 10 IVAFE: 11 Mesi (IVIE): 12 IVIE: 13

Credito d'imposta: 14 IVAFE dovuta: 15 Detrazioni: 16 IVIE dovuta: 17

Vedere istruzioni: 18

Quota di partecipazione: 19 Codice fiscale o altra entità giuridica: 21 **XXXXXXXXXX**

Codice fiscale altri cointestatori: 22 Codice fiscale: 23 24

QUADRO SANZIONATORIO

Art. 5 co. 2 del DL 167/90 - per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale è prevista una sanzione dal:

- **3% al 15% dell'importo non dichiarato;**
- **se gli asset sono detenuti in Paradisi fiscali la sanzione è raddoppiata, arrivando ad un range 6%/30%.**

Termine	Sanzioni
Entro 90 giorni dalla violazione	Riduzione a 1/9 (28,67 euro, 258/9)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/8 (0,38%)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/7 (0,43%)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/6 (0,5%)
Se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	Riduzione a 1/5 (0,6%)

Art. 12, D.l. n. 78/2009 - gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata in violazione della normativa in tema di monitoraggio fiscale si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione



IVAFE

IVAFE

CIRCOLARE 34/E:

- **«rientrano nell'ambito oggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 per gli investimenti e le attività detenuti all'estero, adempimento che si esplica mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi»;**
- **«L'IVIE e l'IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito».**

IVAFE

L'IVAFE (per esteso «*imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero*») è stata introdotta dall'art. 19, comma 18, del D.L. n. 201/2011 e consiste in un'imposta di natura «*patrimoniale*» posta a carico delle **dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 del D.L. 167/1990** su determinati **beni detenuti «a titolo di proprietà o di altro diritto reale»*** **all'estero** ed in particolare su:

- prodotti finanziari;
- conti correnti;
- libretti di risparmio;
- attività detenute in cassette di sicurezza.

I soggetti passivi IVAFE, sono quindi:

- persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
- enti non commerciali (es. trust) fiscalmente residenti in Italia;
- società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5.

EX ART.1 CO.710-711 LEGGE N. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020)

N.B. I soggetti di seguito elencati, non sono soggetti passivi per l'IVAFE:

- società di capitali;
- enti commerciali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice.

* Circolare 28/E 2012 Agenzia delle Entrate, pagina 18.

IVAFE

L'IVAFE non è, invece, dovuta su:

- conti correnti con giacenza media inferiore ad € 5.000,00;**
- partecipazioni (L.n. 161/2014 «*Legge Europea 2013-bis*»);**
- finanziamenti dei soci in società estere.**
- metalli preziosi;**
- valute estere (banconote e/o monete)*.**

*Piazza M. «*L'esenzione da imposta di successione dei titoli pubblici e le modifiche al regime Ivafe*» *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 2/2015.

IVAFE

L'IVAFE è **dovuta** nella misura di:

➤ **2 per mille del valore dei prodotti finanziari e fino alla misura massima di euro 14.000.**

A tale proposito, per poter giungere alla definizione dei “*prodotti finanziari*” utile all’applicazione dell’IVAFE, è necessario fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della citata Tariffa.

Per “*prodotti finanziari*” si intendono quelli elencati all’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati⁶⁰ (cfr. circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

➤ **per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a trust residenti in Italia l’imposta è dovuta nella misura fissa di euro 100.**

Base imponibile:

È costituita dal valore di mercato dell’attività finanziaria al termine di ciascun periodo di imposta.

Il valore dei prodotti finanziari:

- **negoziati in mercati regolamentati** è riferito al valore di quotazione al 31 dicembre o alla data in cui è terminato il periodo di detenzione;
- **non negoziati in mercati regolamentati** è riferito al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.

N.B.

Occorre tenere conto e sottoporre ad imposta ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuto all’estero dal medesimo soggetto.

L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione.

CREDITO DI IMPOSTA – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E, 2012



IVIE

IVIE

L'IVIE (per esteso «*imposta sul valore degli immobili situati all'estero*») è stata introdotta dall'art. 19, co. 13, del D.L. n. 201/2011 e si tratta di un'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero dai soggetti indicati all'art. 4 comma 1, del D.L. 167/1990 proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso.

Sono tenuti al pagamento dell'IVIE:

- **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;**
- **enti non commerciali (es. trust) fiscalmente residenti in Italia;**
- **società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5.**

EX ART.1 CO.710-711 LEGGE N. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020)

N.B. I soggetti di seguito elencati, non sono soggetti passivi per l'IVIE:

- **società di capitali;**
- **enti commerciali;**
- **società in nome collettivo;**
- **società in accomandita semplice.**

IVIE

Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012

Sono soggetti passivi dell'IVIE il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso fiscalmente residenti in Italia (ex art. 2, comma 2, Tuir), in particolare:

- **il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;**
- **il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;**
- **il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;**
- **il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.**

Il nudo proprietario non è tenuto a versare l'IVIE.

IVIE

L'IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile (franchigia di 200 €), tale aliquota si riduce allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per gli immobili di pregio.

L'imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di proprietà o di altro diritto reale e deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si mantiene il diritto sul bene.

Base imponibile:

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

CREDITO DI IMPOSTA – Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E, 2012



IVIE - Immobili UE/SEE: valore catastale

«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili nei predetti Stati si assume direttamente il valore catastale, intendendosi per tale il valore dell'immobile preso a base per la determinazione di imposte ivi dovute.»



IVIE - Immobili extra UE/SEE: base imponibile

La Circolare n. 28/E del 2012, occupandosi del valore da dare agli immobili al fine del calcolo dell'IVIE, ha chiarito che:

1. «*Il valore dell'immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà»;*
2. «*Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile»;*
3. «*Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato»*

QUADRO SANZIONATORIO

- **dichiarazione omessa (punita con una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta ex art. 1 co. 1 del DLgs. 471/97);**
- **dichiarazione infedele (punita con una sanzione dal 90% al 180% dell'imposta ex art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97).**

No raddoppio delle sanzioni e nemmeno l'aumento di 1/3 di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 471/97, che concerne l'omessa/infedele dichiarazione di redditi prodotti all'estero.

Termine	Sanzioni
Entro 90 giorni dalla violazione	Riduzione a 1/9 (28,67 euro, 258/9)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/8 (0,38%)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/7 (0,43%)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/6 (0,5%)
Se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	Riduzione a 1/5 (0,6%)



Trust. Cosa cambia con la circolare N. 34 del 20.10.22

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**



DISCLAIMER

Le slide sono state predisposte e sono indirizzate esclusivamente al destinatario al quale sono state consegnate in data 1 dicembre 2022 a supporto dell'attività richiesta. Il destinatario, accettando la consegna di questo documento, si impegna irrevocabilmente a non divulgare il presente documento, in tutto o in parte ad altre persone senza il preventivo consenso scritto del Dott. Michele Saletti.

Nessuna dichiarazione o garanzia, sia espressa o implicita, è pertanto fornita in relazione all'accuratezza, la completezza o l'affidabilità delle informazioni ivi contenute.

Né TEMPORA Tax&Legal, né alcuno dei suoi Partner, dipendenti o consulenti accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tutto o parte del presente documento.

Ulteriori informazioni saranno rese disponibili su richiesta - info@temporatax.com

Grazie!

TEMPORA Tax&Legal

WWW.TEMPORA.TAX

SEDI

Milano

Via San Raffaele 1
20121 Milano (MI)
Italy



Verona


Viale dell'Industria, 24
37135 Verona (VR)
Italy



Treviso

Via Armando Diaz, 3
31100 Treviso (TV)
Italy



 Trust. Cosa cambia con la circolare N. 34 del 20.10.22

CONTATTI



Michele Saletti

Dottore Commercialista — TEP

Founder&Partner

Email michele.saletti@temporatax.com